

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3125

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SUSI, GIUSEPPE ALBERTINI, BABBINI, BREDA, CAMBER,
DEL BASSO DE CARO, MARZO, PIERMARTINI, POTÌ,
SALERNO, ROTIROTI, DEMITRY, STORNELLO, REN-
ZULLI, CRESCO, FRANCESCO COLUCCI, SOLLAZZO**

Elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri
e del Presidente della Regione

Presentata il 17 settembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'approvazione delle leggi n. 276 e 277 del 1993 per l'elezione del Senato e della Camera dei deputati, determinando il passaggio dal sistema proporzionale a quello maggioritario, ha segnato una profonda svolta nel rapporto tra i cittadini e le rappresentanze elettive, ma, certamente, non sarà funzionale, almeno nella prima fase, alla semplificazione dei processi politici ed alla stabilità dei governi.

È probabile, anzi, che il nuovo sistema elettorale possa determinare un fenomeno di ulteriore disgregazione nelle rappresentanze e che diventi, quindi, fonte di future incertezze politiche.

La situazione del Paese è molto preoccupante poiché può condurre, sotto la spinta di attacchi indiscriminati alle isti-

tuzioni ed alle componenti politiche, molte volte chiaramente qualunquistici e strumentali, ad involuzioni pericolose, tali da poter incidere sullo stesso principio della democrazia rappresentativa, sul quale poggia il nostro attuale assetto istituzionale.

D'altra parte sono presenti nel Paese spinte centrifughe, irrazionali ed esasperate, che, lungi dal realizzare un nuovo e moderno sistema delle autonomie regionali, potrebbero minare la stessa unità nazionale.

Il sistema politico italiano è, di conseguenza, esposto, pericolosamente, a due attacchi concentrici, anti-istituzionale l'uno, antiunitario l'altro.

In presenza di questa situazione occorre, da un lato, operare per realizzare

opportune riforme istituzionali, possibilmente in questa legislatura, finalizzate alla stabilità democratica, alla partecipazione effettiva dei cittadini alla vita democratica del Paese, all'efficienza governativa; dall'altro, dare ai cittadini un livello istituzionale unitario, che sia loro diretta espressione.

Il nuovo sistema di norme costituzionali, qui proposto, risponde alle suddette esigenze ed esprime la sollecitazione dell'orientamento degli elettori in un contesto di trasparenza e chiarezza, consentendo, in ogni turno elettorale, un loro giudizio immediato ed autenticamente democratico.

Pertanto, si è previsto non solo l'elezione diretta a suffragio universale del Presidente del Consiglio dei ministri, così

da garantire la stabilità dei Governi dal medesimo formati (articoli 3 e 5), ma anche, in una visione di un corretto equilibrio fra tutti i poteri istituzionali dello Stato, il controllo costante del Parlamento sulla adeguatezza e sulla efficienza dell'attività del Presidente del Consiglio e dei suoi singoli Ministri (articolo 4) e la vigilanza garantistica su Governo e Parlamento da parte del Presidente della Repubblica (articolo 1) e della Corte costituzionale (articolo 6).

In coerenza sistematica con le norme riguardanti il Presidente del Consiglio dei ministri, si è, infine, proposta l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni (articolo 8) con l'attribuzione ai medesimi di un potere autonomo di formazione dei Governi regionali (articolo 7).

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 88. — Il Presidente della Repubblica scioglie le Camere in caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso del Presidente del Consiglio dei ministri e in caso di sfiducia espressa nei confronti del medesimo anche da parte di una sola Camera.

Il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere anche fuori dei casi previsti dal primo comma, sentiti il Presidente del Consiglio dei ministri e i Presidenti delle Camere. Tale facoltà non può essere esercitata negli ultimi sei mesi del suo mandato ».

ART. 2.

1. La denominazione della sezione I del titolo III della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente:

« Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri ».

ART. 3.

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 92. — Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri è eletto a suffragio universale diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età, in concomitanza con le elezioni dei membri delle Camere, e rimane in carica per la stessa durata delle medesime.

Sono eleggibili alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età.

Il Presidente del Consiglio dei ministri può essere rieletto consecutivamente per una sola volta.

Per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Se tale maggioranza non è raggiunta da alcuno dei candidati si procede ad un ulteriore turno elettorale, da tenersi la seconda domenica successiva al primo turno, al quale sono ammessi soltanto i due candidati più votati nel turno precedente. Per l'elezione al secondo turno è sufficiente la maggioranza relativa dei voti ».

ART. 4.

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 94. — Nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri possono essere presentate alle Camere mozioni di sfiducia solo dopo il decorso di almeno sei mesi dalla data del giuramento previsto dall'articolo 93.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei componenti della Camera presso la quale è presentata.

La mozione di sfiducia è messa in discussione non prima di cinque e non oltre quindici giorni dalla data della sua presentazione e deve comunque essere posta in votazione entro il trentesimo giorno dalla data medesima.

Il rigetto di una mozione di sfiducia comporta la inammissibilità per i successivi sei mesi di altre mozioni di sfiducia presentate presso la stessa Camera nei confronti degli stessi soggetti.

Il voto favorevole ad una mozione di sfiducia presentata nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri importa le dimissioni del medesimo e del Governo e lo scioglimento delle Camere.

Il voto di sfiducia nei confronti degli altri membri del Governo ne comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Il voto contrario delle Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni ».

ART. 5.

1. All'articolo 95 della Costituzione è premesso il seguente comma:

« Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca i singoli Ministri fra i quali può anche scegliere un Vice Presidente ».

ART. 6.

1. All'articolo 73 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Entro un mese dalla sua promulgazione una legge può essere deferita alla Corte costituzionale con ricorso motivato e sottoscritto da almeno un decimo dei deputati o dei senatori. La Corte costituzionale deve pronunciarsi entro quindici giorni ».

ART. 7.

1. L'ultimo comma dell'articolo 121 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; nomina e revoca gli assessori insieme ai quali costituisce la Giunta regionale; promulga le leggi e i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale ».

ART. 8.

1. L'ultimo comma dell'articolo 122 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

« Il Presidente della Giunta regionale è eletto in concomitanza con le elezioni del

Consiglio regionale, a suffragio universale diretto secondo le norme previste dalla legge, e rimane in carica per la stessa durata del Consiglio regionale.

Il Presidente della Giunta regionale può essere rieletto consecutivamente per una sola volta ».